



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 377 DEL 06/07/2021 ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: GESTIONE DEGLI ARENILI LIBERI DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO PER LA STAGIONE BALNEARE 2021 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RETTIFICA DELLA PRECEDENZA ORDINANZA N. 321 DEL 04/06/2021

PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO MARITTIMO

Il Sindaco

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che con successivi decreti tale stato è stato prorogato ad oggi al 31.07.2021;

Vista la vigente normativa in materia e da ultimo l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/06/2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»;

Vista la propria ordinanza n. 321 del 04/06/2021;

Con decorrenza immediata per tutta la stagione balneare 2021

ORDINA

Il punto 1 della richiamata ordinanza è sostituito dal presente:

Disposizioni per l'accesso agli arenili e scogliere liberi del Comune di Rosignano Marittimo

1. L'accesso agli arenili e scogliere liberi nel territorio comunale deve avvenire con la mascherina posizionata su naso e bocca qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale o si configurino affollamenti o assembramenti. Detta modalità deve essere utilizzata anche nella fascia di 5 metri per gli arenili sabbiosi e 1,5 metri per gli altri tipi di costa, misurata dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito.

Si raccomanda tuttavia, per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.

È vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, tavole da surf o altro, la fascia di libero transito.

È vietato sostare nella fascia di libero transito e praticarvi giochi da spiaggia.

Fermo il resto

DISPONE

Di dare massima diffusione alla presente ordinanza, anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e i canali social;

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Livorno, al Comandante della Polizia Municipale, al Segretario Generale, e ai Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco
DONATI DANIELE / ArubaPEC S.p.A.